

CONTRATTO DI APPALTO

1

OGGETTO: "POR FESR 2014/2020, Asse 6, Obiettivo specifico 6.8, Azione 6.8.3 - D.G.R. 425/2021- PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE CAMPANIA AD EXPO 2020 DUBAI - TERRITORIO, TURISMO, CULTURA, IMPRESE, RICERCA, INNOVAZIONE - PROGRAMMAZIONE RISORSE. PROCEDURA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "ATTREZZATURE E MATERIALI OCCORRENTI PER L'ALLESTIMENTO DELLA VETRINA DELLA REGIONE CAMPANIA PRESSO L'EXPO DUBAI 2020" - C.U.P. I59J21016380006 - C.I.G. Z8E33B2BCB

L'anno duemilaventuno, il giorno ... del mese di, con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

l'Agenzia regionale CAMPANIA TURISMO, (di seguito solo Agenzia), con sede legale in Napoli, alla Via Santa Lucia n.81 c/o Palazzo della Regione Campania - Codice Fiscale 95255690638 - in persona del Direttore Generale, legale rappresentante *pro tempore*, avv. Luigi Raia - giusta decreto del Presidente della Regione Campania n. 66 del giorno sette aprile 2021 e successivo contratto di conferimento dell'incarico del giorno tredici aprile 2021, domiciliato presso la sede legale dell'Agenzia

E

la, (di seguito anche "appaltatore"), con sede legale in, partita I.V.A. e codice fiscale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, sig./sig.ra, codice fiscale, domiciliato presso la sede legale della società,

premessi che

a) con decreto direttoriale n. ... del giorno, è stato aggiudicato alla, con sede legale in, partita I.V.A. e codice fiscale, l'appalto per la fornitura di, per un importo complessivo di € (...../.....), I.V.A. compresa;

b) in data, l'appaltatore ha prodotto polizza per la cauzione definitiva n., rilasciata da, per una somma garantita pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale ovvero per la somma di euro (euro.....);

c) sono state effettuate le verifiche inerenti al possesso dei requisiti previsti dall' *lex specialis* di gara e dalla normativa vigente,

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e sottoscrivono quanto segue

ARTICOLO 1 - PREMESSE

Le premesse, gli atti ivi richiamati, nonché il disciplinare di gara, il capitolato d'oneri e l'offerta presentata dall'appaltatore, senza necessità, per comune accordo, di allegazione, formano parte integrante e sostanziale del presente accordo e ne costituiscono il patto primo. L'appaltatore dichiara espressamente di conoscere il codice di comportamento dell'Agenzia ed il protocollo di legalità sottoscritto tra la Regione Campania e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, recepito con Delibera di Giunta regionale della Campania n. 1601 del giorno 07 settembre 2007.

In caso di contrasto tra le clausole dei richiamati atti ed il presente contratto, trovano applicazione le disposizioni di quest'ultimo.

ARTICOLO 2 - OGGETTO E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

L'Agenzia affida all'appaltatore, il quale accetta senza riserva alcuna, l'appalto per la fornitura di "ATTREZZATURE E MATERIALI OCCORRENTI PER L'ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA DELLA REGIONE CAMPANIA PRESSO L'EXPO DUBAI 2020".

La fornitura dovrà essere espletata secondo quanto dettagliatamente descritto nella lettera di invito, nel disciplinare di gara, nel capitolato d'oneri e negli altri atti costituenti la *lex specialis* di gara ed in conformità all'offerta presentata.

In particolare, il dettaglio delle forniture alla cui esecuzione è obbligato l'appaltatore, è di seguito specificato:

.....

L'Agenzia si riserva la facoltà di ampliare l'oggetto della fornitura e di modificarne la tipologia e le quantità allo scopo di valorizzare e/o rafforzare la mostra della Regione Campania presso il padiglione ITALIA all'Expo 2020 Dubai.

Sono ad esclusivo carico dell'appaltatore, in quanto ricompresi nel corrispettivo offerto dal medesimo, tutti i costi connessi e conseguenti alla esecuzione dell'appalto nonché qualsiasi altro onere necessario conseguente a modifica e/o variazione dello stesso appalto a seguito di richiesta dell'Agenzia.

Tutta la fornitura dei materiali e delle attrezzature dovrà essere assicurata con esclusiva organizzazione, responsabilità e rischio a carico dell'appaltatore ed eseguite a perfetta regola d'arte, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia ed espletate secondo il crono programma.

ARTICOLO 3 - DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha una durata complessiva massima di mesi uno, decorrente dalla sottoscrizione del contratto ovvero dalla eventuale esecuzione in via d'urgenza.

Il servizio dovrà essere espletato secondo le modalità e le tempistiche indicate nell'allegato capitolato d'onori e prestazionale.

L'esecuzione delle forniture, oggetto del presente contratto, non potrà essere interrotta né sospesa dall'appaltatore per alcun motivo, salvo le cause di forza maggiore previste dalla legge. In tal caso, l'appaltatore è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Agenzia ed è obbligato a garantire il ripristino dei servizi nel più breve tempo possibile e, comunque, nel termine massimo di 6 (sei) ore dalla cessazione della causa dell'interruzione e/o della sospensione.

ARTICOLO 4 - MONITORAGGIO - DIREZIONE DELL'ESECUZIONE E VERIFICA DI CONFORMITÀ

L'Agenzia provvederà alla verifica dell'esecuzione del contratto attraverso il Responsabile Unico del Procedimento.

L'appaltatore è tenuto ad assicurare alla Direzione Generale, al R.U.P. ed al personale dell'Agenzia, all'uopo incaricato per le attività di monitoraggio della produzione dei materiali e delle attrezzature, oggetto dell'appalto

Nel caso di esito negativo della verifica di regolare esecuzione della fornitura, anche parziale, l'Agenzia si riserva la facoltà di applicare una penale sino al 10% (*dieci per cento*) del valore complessivo contrattuale, fatta salva ogni azione per la richiesta di risarcimento del maggior danno e/o la risoluzione del contratto.

ARTICOLO 5 - CORRISPETTIVO

Per la piena e puntuale esecuzione dell'appalto e per l'intera durata prevista dal presente contratto, l'Agenzia riconoscerà all'appaltatore un corrispettivo complessivo pari ad € (*euro.....*), oltre I.V.A. al 22%.

Il corrispettivo su indicato è fisso ed invariabile nonché comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione dell'appalto a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale,

ed include tutti gli oneri fiscali ed ogni altro onere in ottemperanza alle normative applicabili ed alle disposizioni del presente contratto.

Il corrispettivo pattuito comprende anche le rimodulazioni dell'appalto che si rendessero necessarie o, anche solo opportune, a discrezione dell'Agenzia, in virtù di quanto precisato nei precedenti articoli.

ARTICOLO 6 - PAGAMENTI

La liquidazione dell'importo contrattuale sarà effettuata solo a seguito della positiva verifica della regolare esecuzione delle attività effettuata dal RUP.

L'aggiudicatario emetterà regolare fattura elettronica intestata all'Agenzia regionale CAMPANIA TURISMO, contenente i seguenti dati:

- oggetto dell'appalto espletato;
- l'indicazione del C.I.G.:
- l'indicazione del CUP:
- l'indicazione della dicitura: intervento finanziato a valere sul POR FESR 2014/2020, Asse 6, Obiettivo specifico 6.8, Azione 6.8.3.

Il pagamento avverrà entro il termine di giorni trenta dalla data di ricezione della fattura.

Resta espressamente inteso tra le parti che la liquidazione del corrispettivo in favore dell'appaltatore e la conseguente esigibilità dei pagamenti è subordinata all'effettivo trasferimento da parte della Regione Campania delle corrispondenti risorse in favore dell'Agenzia, con conseguente esonero di ogni responsabilità in capo a quest'ultima nell'ipotesi di ritardi e/o inadempimenti da parte della Regione Campania.

A tal riguardo, l'appaltatore rinuncia, sin d'ora, ad eccepire l'inadempimento ai sensi dell'art. 1460 del codice civile ed a richiedere gli interessi legali e moratori.

L'appaltatore dovrà comunicare all'Agenzia ogni eventuale variazione della propria situazione fiscale, previdenziale ed assicurativa.

ARTICOLO 7 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore si obbliga al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari, così come previsto dall'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 *ss.mm.ii.*, comunicando ogni modifica relativa ai dati trasmessi circa il conto corrente dedicato ed ai soggetti delegati ad operare sul medesimo, entro il perentorio termine di giorni sette dalla relativa variazione.

L'appaltatore deve trasmettere all'Agenzia, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti eventualmente sottoscritti con i fornitori a qualsiasi titolo interessati all'esecuzione dell'appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 2010 e s.m.i..

L'Agenzia provvede alla risoluzione del contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni effettuate.

L'Agenzia non esegue alcun pagamento all'appaltatore in pendenza delle comunicazioni dei dati di cui ai commi che precedono, con conseguente sospensione dei relativi termini.

ARTICOLO 8 - TERMINI PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI, CONTESTAZIONI, INADEMPIMENTI E PENALI.

Tutti i termini previsti per l'esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto sono perentori ed essenziali.

La violazione di qualsiasi obbligazione prevista dal presente contratto e/o delle obbligazioni prestazionali stabilite dal capitolato d'oneri e prestazionale, non imputabile all'Agenzia ovvero a forza maggiore, comporterà l'irrogazione, a carico del medesimo appaltatore, di una penale giornaliera di euro 500,00 (*cinquecento/00*), per ogni giorno di ritardo nell'adempimento.

A titolo esemplificativo e non esaustivo comporta l'applicazione della penale giornaliera, come sopra disciplinata, il mancato rispetto delle tempistiche previste per la consegna dei beni, l'interruzione e/o sospensione della fornitura prevista nel contratto e/o, comunque, la non corretta esecuzione delle prestazioni affidate.

L'importo relativo alla penale applicata sarà trattenuto sul mandato di pagamento.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 % (*dieci per cento*) del valore contrattuale. Al raggiungimento della predetta percentuale, l'Agenzia ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore.

ARTICOLO 9 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'appaltatore ha provveduto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 103 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., alla costituzione della garanzia definitiva, mediante polizza fideiussoria n., rilasciata da, per una somma garantita pari ad euro (euro.....). Tale garanzia è prestata per l'esatto e completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, del

risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale e/o al computo delle penali applicate ed, eventualmente, non trattenute sugli acconti corrisposti, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

ARTICOLO 10 - ALTRE RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore assume la più ampia, diretta ed esclusiva responsabilità, ad ogni effetto di legge civile e penale, dell'esecuzione dell'appalto affidato con il presente contratto, con totale esonero dell'Agenzia e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che possa, in qualsiasi momento, derivare alle persone ed alle cose, nonché per qualsiasi danno che possa essere arrecato alle persone ed alle cose da terzi, in dipendenza e/o in connessione dell'esecuzione del appalto di cui al presente contratto.

Inoltre, l'appaltatore ha l'obbligo di:

- eseguire le forniture di cui al presente contratto nel pieno rispetto della normativa vigente, e di quella che dovesse essere emanata nel corso dell'esecuzione del contratto medesimo;
- osservare le norme ed i regolamenti in materia di sicurezza, salute e prevenzione nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008 per la parte italiana e ss.mm.ii.;
- osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti vigenti *rationetemporis*, in materia di obblighi contributivi, di assicurazione ed assistenza nei confronti dei lavoratori;
- non cedere a terzi il contratto in tutto o in parte, a qualsiasi titolo e non subappaltare le prestazioni affidate, se non previa formale autorizzazione dell'Agenzia;
- svolgere l'appalto nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni in tema di trattamento dei dati personali, vigenti *rationetemporis*.

ARTICOLO 11 - SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO

Il subappalto delle forniture e dei servizi affidati con il presente contratto è consentito, nei limiti della vigente normativa, solo previa formale autorizzazione dell'Agenzia. E', altresì, vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

ARTICOLO 12 - RECESSO

L'Agenzia si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, con giustificazione motivata. L'appaltatore non potrà vantare diritti a compensi, risarcimenti o indennizzi a qualsiasi

titolo ma avrà diritto unicamente al pagamento dei compensi per le prestazioni che risulteranno effettivamente rese alla data del recesso. L'appaltatore non può recedere dal contratto per alcun motivo.

ARTICOLO 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Tutti gli obblighi di cui al presente articolo assumono carattere essenziale per l'Agenzia; la loro violazione è motivo di risoluzione contrattuale per inadempimento, fatto salvo il risarcimento del danno.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1454 e 1456 del codice civile, l'Agenzia può procedere alla risoluzione del contratto, fatta salva e impregiudicata ogni pretesa risarcitoria, oltre che nelle ipotesi previste dalla normativa vigente in materia, anche nel caso in cui ricorra una delle seguenti fattispecie:

- a) fatto salvo quanto previsto dall'art. 71 comma 3 del D.P.R. 445/2000, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà rilasciate dall'aggiudicatario dell'appalto ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, il contratto si intenderà risolto di diritto anche relativamente alle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione;
- b) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario del contratto negativo per due volte consecutive;
- c) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultassero positivi;
- d) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel disciplinare di gara e nel capitolato;
- e) mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Agenzia;
- f) azioni giudiziarie intentate da terzi contro l'Agenzia per fatti o atti compiuti dall'appaltatore nell'esecuzione dell'appalto;
- g) in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;
- h) violazione degli obblighi di riservatezza e di diritti di privativa industriale di terzi;
- i) ogni altra ipotesi di inadempimento in relazione alla quale è espressamente prevista, dal disciplinare e/o dal capitolato e/o dal presente contratto allegato, la risoluzione del contratto.

Si rinvia in ogni caso alla disciplina codicistica per quanto concerne tutte le ipotesi di risoluzione del contratto.

Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dall'Agenzia in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento delle prestazioni a seguito di affidamento a terzi.

Per il risarcimento di tali danni l'Agenzia può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore nonché rivalersi sulla cauzione e/o sulla garanzia fideiussoria.

L'appaltatore, in caso di risoluzione e/o inefficacia del presente contratto, nulla potrà pretendere, anche in deroga all'art. 1671 del codice civile, dall'Agenzia a qualsiasi titolo contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale.

ARTICOLO 14 - CLAUSOLA DI MANLEVA

L'appaltatore assume ogni responsabilità nei confronti dei terzi durante l'espletamento dell'appalto, sollevando espressamente l'Agenzia da qualsivoglia responsabilità.

ARTICOLO 15 - RISERVATEZZA, PROPRIETÀ DEI DOCUMENTI E DEI RISULTATI

Le parti si obbligano a non divulgare o rendere, in alcun modo, disponibili a terzi le informazioni riservate, qualsiasi notizia, documento o dato concernente direttamente o indirettamente il lavoro svolto, l'organizzazione, l'attività e/o il *know-how* specifico dell'altra parte, di cui per qualsivoglia ragione siano entrate in possesso, fatte salve le notizie o le informazioni che siano o divengano di dominio pubblico, che siano state portate a conoscenza dell'altra parte da un terzo che abbia il permesso di rivelarle, o che debbano essere utilizzate dalla parte per tutelare i propri interessi innanzi all'Autorità Giudiziaria o alle Autorità competenti.

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti previsti e generati nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente appalto rimarranno di titolarità esclusiva dell'Agenzia, la quale potrà, quindi, disporne secondo la propria discrezionalità, senza richiesta di liberatoria alcuna.

L'appaltatore sarà tenuto alla consegna di tutto il materiale (originali, sorgenti, master e copie, report), rilasciandone ampia e totale liberatoria.

ARTICOLO 16 - CLAUSOLA ANTICORRUZIONE – INCOMPATIBILITÀ, CUMULO DI IMPIEGHI E INCARICHI

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 6 novembre 2012, n. 190 e all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l'appaltatore dichiara espressamente di essere a conoscenza delle prescrizioni e dei divieti ivi contenuti e di non incorrervi.

ARTICOLO 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.lgs. n.196 del 2003 e del Regolamento UE n. 2016/679 (*Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali*), l'appaltatore dichiara di essere informato che i dati personali che lo riguardano sono suscettibili di trattamento da parte dell'Agenzia, prestando espressa autorizzazione e dichiarando, con la sottoscrizione del presente contratto, di aver ricevuto adeguata informativa come da atto prodotto in sede di offerta.

L'appaltatore si impegna a rispettare la normativa nazionale e comunitaria in relazione al trattamento dei dati personali, dei dipendenti e/o collaboratori dell'Agenzia nonché dei terzi, di cui dovesse venire in possesso durante e per effetto dell'esecuzione delle prestazioni affidate col presente contratto.

ARTICOLO 18 - FORO ESCLUSIVO

Per tutte le controversie relative e conseguenti all'interpretazione e/o all'esecuzione e/o alla risoluzione del presente contratto, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 c.p.c., è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Napoli. È escluso, in ogni caso, l'arbitrato.

ARTICOLO 19 - PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

L'appaltatore autorizza, espressamente, con riferimento agli obblighi di trasparenza e di pubblicità, secondo quanto disposto dal D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. nonché dall'art. 3, comma 54, della legge del 24 dicembre 2007 n. 244, che il presente contratto e tutti gli atti in esso richiamati e/o allegati siano pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenzia, senza alcuna limitazione.

ARTICOLO 20 - RINVIO NORMATIVO

Il presente contratto è stato redatto in osservanza delle disposizioni di legge vigenti. Le parti rinviando, per quanto non disciplinato nel presente atto, alle disposizioni del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., del codice civile in materia di contratti ed alla normativa vigente, impegnandosi al puntuale adeguamento rispetto alle modifiche che dovessero essere introdotte successivamente alla stipula del presente contratto, ove applicabili.

ARTICOLO 21 - SPESE DEL CONTRATTO, IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese del contratto, le imposte e le tasse nonché gli oneri connessi all'esecuzione del presente contratto, nessuno escluso, ivi compresi quelli di registrazione, sono a carico dell'appaltatore.

10

ARTICOLO 22 - SOTTOSCRIZIONE

Il presente contratto, composto dagli atti richiamati nello stesso, viene sottoscritto dalle parti in segno di benestare ed incondizionata accettazione di tutte le clausole in esso contenute e custodito nell'archivio dell'Agenzia, presso la sede al Centro Direzionale di Napoli – Isola C5, II piano.

Napoli, li2021

L'appaltatore

Il Legale Rappresentante

.....

Agenzia Regionale Campania Turismo

Il Direttore Generale

avv. Luigi Raia

Ai sensi degli art. 1341 e 1342 del codice civile, il sottoscritto legale rappresentante dell'appaltatore, dopo averli letti, approva specificatamente per iscritto i seguenti articoli: art.1 (Premesse), art.2 (Oggetto e modalità di esecuzione dell'appalto), art.3 (Durata dell'appalto), art.4 (Monitoraggio –Direzione dell'esecuzione e verifica di conformità), art.5 (Corrispettivo), art. 6 (Pagamenti), art.7 (Tracciabilità dei flussi finanziari), art.8 (Termini per l'esecuzione delle prestazioni, contestazioni, inadempimenti e penali), art. 9 (Cauzione Definitiva), art. 10 (Altre responsabilità ed obblighi dell'appaltatore), art. 11 (Subappalto, cessione del contratto e cessione dei crediti), art. 12 (Recesso), art.13 (Risoluzione del contratto), art.14 (Brevetti e diritti d'autore. Clausola di manleva), art.15 (Riservatezza, proprietà dei documenti e dei risultati), art.16 (Clausola anticorruzione – incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi), art.17 (Trattamento dei dati personali), art.18 (Foro esclusivo),art. 19 (Pubblicità degli atti), art.20 (Rinvio normativo), art.21 (spese del contratto, imposte e tasse), art. 22 (Sottoscrizione).

Napoli, li.....2021

L'appaltatore

Il Legale Rappresentante